



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



Prot. n. 3203

DECRETO N. 02/16

Oggetto: Attribuzione al Segretario Comunale, Dr. Ettore Massari, delle funzioni gestionali di Responsabile del Servizio Amministrativo Comunale – AA.GG. - ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Marano Lagunare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/04/2015, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01/07/2015 ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2015-2017 e ha disposto la copertura del posto in oggetto specificato, attribuendo al Segretario il prosieguo del procedimento;

DATO ATTO che la L.R. 27/2014 all'articolo 14 comma 49 prevede *che fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province*”;

VISTO quanto disposto dall'art. 54 della L.R. nr. 18 del 17.7.2015, pubblicata sul BUR nr. 29 del 22.07.2015, che, in materia di Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al comma 1, prevede:

“1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato **a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.**”

DATO ATTO che, pur nelle more di pubblicazione della predetta Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1° luglio 2015, su disposizione dell'Assessore al Personale è stato dato avvio al procedimento di mobilità per la copertura di nr. 2 posti vacanti (1 cat C e 1 cat D) previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2015-2017 e che entrambe le procedure di mobilità attivate sono andate deserte;

DATO ATTO che l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 12 del 26/06/2014 (Misure urgenti per le autonomie locali) introduce nuove specifiche disposizioni in materia di mobilità obbligatoria all'interno del comparto unico del personale nella Regione F.V.G.; ✓

DATO ATTO che a far data dal 1° ottobre 2015 si è registrata anche la vacanza del posto di Cat. D nell'area Amministrativa;

PRESO ATTO:

- che l'art. 50 comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m. e i. dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del medesimo decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i. spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto fra le

funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;

- che, inoltre, l'art.109, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 e s.m. e i. dispone che i Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- del parere espresso dal Servizio per gli Affari Istituzionali e il Sistema della Autonomia Locali – Regione FVG- nr. 26365/13.9.13 – Massima: “Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 267/2000, il segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne le relative attività, non può di norma espletare compiti ordinariamente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell'ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti”;

✓ **CONSIDERATO con proprio precedente decreto, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 e s.m. e i.** si era attribuita, in via del tutto eccezionale, la Responsabilità del Settore Amministrativo all'Assessore pro-tempore Gian Carlo Dal Forno;

DATO ATTO che alla data odierna nella dotazione organica si riscontra una esigua pianta organica priva di personale con qualifica dirigenziale, del posto (Cat. C) vacante all'interno dell'area Finanziaria, del posto vacante (cat D) di Responsabile dell'*Area Affari generali*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente è carente di figure professionali che possano idoneamente ricoprire il ruolo di responsabile del Servizio Amministrativo ad eccezione del Segretario Comunale;

RILEVATO che con decreto prot. n. 12348 del 21.03.2016 il Prefetto Vicario (dr. Argentieri) ha incaricato il dr. Ettore Massari della reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare dal 16.03.2016 sino al 15.04.2016;

RILEVATO che con decreto prot. n. 17555 del 22.04.2016 il Prefetto Vicario (dr. Argentieri) ha incaricato il dr. Ettore Massari, senza soluzione di continuità, della reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare dal 16.04.2016 sino al 31.05.2016;

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei Servizi (approvato con delibera G.C. n. 56 del 19/06/2000 e ss.mm.ii.) che dispone come segue: “...In caso d'assenza o di vacanza del posto in organico del titolare, la responsabilità del Servizio può essere affidata a dipendenti comunali dotati dei necessari requisiti di qualificazione professionale e capacità gestionali già acquisite all'interno dei vari uffici/servizi oppure al Segretario Comunale...”;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2011;

VISTO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 ed in particolare la tabella di cui all'allegato A) del succitato contratto, contenente i requisiti di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle quali erogare la maggiorazione di posizione;

CONSIDERATO che gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della Retribuzione di Posizione riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001;

CONSIDERATO che la predetta indennità non può essere superiore al 50% secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale (art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segr. Com.li e Prov.li del 16/05/2001 – art.1 Accordo integr. naz.le del 22/12/2003 – art.1 Accordo

integr. naz.le del 13/01/09 – lettera B del C.C. di livello territoriale regionale della Puglia del 17/09/08);

CONSIDERATO che gli Enti assicurano, altresì, che la retribuzione di posizione del Segretario (riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001) non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente – cosiddetto GALLEGGIAMENTO – in base al Contratto Collettivo dell'area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/01);

CONSIDERATO che al Segretario Com.le e Prov.le è attribuito un compenso annuale, denominato RETRIBUZIONE di RISULTATO, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01);

CONSIDERATE le risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;

RILEVATO che al fine di garantire funzionalità e continuità agli uffici il dr. Ettore Massari, in via del tutto eccezionale, risulta essere persona qualificata per ricoprire, ad interim, l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. del Comune di Marano Lagunare;

ATTESO che, nelle more di andata a regime della gestione in forma associata delle funzioni comunali, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 26/2014 e s. m. e i., si è ravvisata la opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 448/2001;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Affari generali, dr.ssa Michela Busato ricopriva anche l'incarico di Direttore del Museo e che l'Assessore all'Assessore Cultura, Sport, Associazioni, Politiche comunitarie, Turismo, BRAGGION Riccardo ha dato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;

CONDIVISA con tutti gli Assessori la opportuna necessità di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 448/2001, considerato anche che si è nelle more di andata a regime della gestione in forma associata delle funzioni comunali, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 26/2014 e s. m. e i., nonché, da ultimo, la necessità di valutare l'impatto dell'art. 1 del Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 sul locale Museo Archeologico;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 153 dal Responsabile del Settore Finanziario dr.ssa Flora Schiaffino;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo

DI ASSEGNARE, per le ragioni sopra espresse, al Segretario Comunale Dr. Ettore Massari funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo AA.GG. disponendo, altresì, che egli possa sostituire altre P.O dell'Ente in caso di loro assenza o impedimento e viceversa e pertanto di attribuire allo stesso assegnazione dei seguenti servizi/unità operative: Segreteria, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Sport, Associazioni, Commercio, Turismo; Protocollo, Notifiche, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica; Riserve naturali; Gestione pratiche assicurative; Affari Legali e Contenzioso;

DI RICONOSCERE al Segretario Comunale, Dr. Ettore Massari, la maggiorazione del 50% dell'indennità di posizione, così come previsto dal contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 ed in particolare dalla tabella di cui all'allegato A) del succitato contratto, contenente i requisiti di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle quali erogare la maggiorazione di posizione secondo le seguenti modalità, in quanto il dr. Ettore Massari, ha ricoperto sin dalla assegnazione prefettizia presso questo Ente (16.03.2016) il ruolo di Responsabile della gestione giuridica del personale con le correlate responsabilità:

funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo agli organi di governo dell'Ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario Comunale;

- che, inoltre, l'art.109, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000 e s.m. e i. dispone che i Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni sopra richiamate, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

- del parere espresso dal Servizio per gli Affari Istituzionali e il Sistema della Autonomia Locali – Regione FVG- nr. 26365/13.9.13 – Massima: “Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. 267/2000, il segretario comunale, anche se chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne le relative attività, non può di norma espletare compiti ordinariamente rimessi alla struttura burocratica in senso proprio dell'ente locale, sostituendosi ai dirigenti, salve eventuali ipotesi eccezionali di assenza, nei ruoli dell'ente locale, di dirigenti o di altri funzionari in grado di espletarne i compiti”;

✓ **CONSIDERATO con proprio precedente decreto, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 e s.m. e i.** si era attribuita, in via del tutto eccezionale, la Responsabilità del Settore Amministrativo all'Assessore pro-tempore Gian Carlo Dal Forno;

DATO ATTO che alla data odierna nella dotazione organica si riscontra una esigua pianta organica priva di personale con qualifica dirigenziale, del posto (Cat. C) vacante all'interno dell'area Finanziaria, del posto vacante (cat D) di Responsabile dell'*Area Affari generali*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Ente è carente di figure professionali che possano idoneamente ricoprire il ruolo di responsabile del Servizio Amministrativo ad eccezione del Segretario Comunale;

RILEVATO che con decreto prot. n. 12348 del 21.03.2016 il Prefetto Vicario (dr. Argentieri) ha incaricato il dr. Ettore Massari della reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare dal 16.03.2016 sino al 15.04.2016;

RILEVATO che con decreto prot. n. 17555 del 22.04.2016 il Prefetto Vicario (dr. Argentieri) ha incaricato il dr. Ettore Massari, senza soluzione di continuità, della reggenza a scavalco presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare dal 16.04.2016 sino al 31.05.2016;

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei Servizi (approvato con delibera G.C. n. 56 del 19/06/2000 e ss.mm.ii.) che dispone come segue: “...In caso d'assenza o di vacanza del posto in organico del titolare, la responsabilità del Servizio può essere affidata a dipendenti comunali dotati dei necessari requisiti di qualificazione professionale e capacità gestionali già acquisite all'interno dei vari uffici/servizi oppure al Segretario Comunale....”;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2011;

VISTO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 ed in particolare la tabella di cui all'allegato A) del succitato contratto, contenente i requisiti di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle quali erogare la maggiorazione di posizione;

CONSIDERATO che gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della Retribuzione di Posizione riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001;

CONSIDERATO che la predetta indennità non può essere superiore al 50% secondo le condizioni stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale (art.41 comma 4 del C.C.N.L. dei Segr. Com.li e Prov.li del 16/05/2001 – art.1 Accordo integr. naz.le del 22/12/2003 – art.1 Accordo

integr. naz.le del 13/01/09 – lettera B del C.C. di livello territoriale regionale della Puglia del 17/09/08);

CONSIDERATO che gli Enti assicurano, altresì, che la retribuzione di posizione del Segretario (riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001) non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente – cosiddetto GALLEGGIAMENTO – in base al Contratto Collettivo dell'area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/01);

CONSIDERATO che al Segretario Com.le e Prov.le è attribuito un compenso annuale, denominato RETRIBUZIONE di RISULTATO, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati non superiore al 10% del proprio monte salari (art. 42 del CCNL dei Segretari Com.li e Prov.li del 16/05/01);

CONSIDERATE le risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa;

RILEVATO che al fine di garantire funzionalità e continuità agli uffici il dr. Ettore Massari, in via del tutto eccezionale, risulta essere persona qualificata per ricoprire, ad interim, l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG. del Comune di Marano Lagunare;

ATTESO che, nelle more di andata a regime della gestione in forma associata delle funzioni comunali, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 26/2014 e s. m. e i., si è ravvisata la opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 448/2001;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Affari generali, dr.ssa Michela Busato ricopriva anche l'incarico di Direttore del Museo e che l'Assessore all'Assessore Cultura, Sport, Associazioni, Politiche comunitarie, Turismo, BRAGGION Riccardo ha dato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;

CONDIVISA con tutti gli Assessori la opportuna necessità di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 448/2001, considerato anche che si è nelle more di andata a regime della gestione in forma associata delle funzioni comunali, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 26/2014 e s. m. e i., nonché, da ultimo, la necessità di valutare l'impatto dell'art. 1 del Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 sul locale Museo Archeologico;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 153 dal Responsabile del Settore Finanziario dr.ssa Flora Schiaffino;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo

DI ASSEGNARE, per le ragioni sopra espresse, al Segretario Comunale Dr. Ettore Massari funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo AA.GG. disponendo, altresì, che egli possa sostituire altre P.O dell'Ente in caso di loro assenza o impedimento e viceversa e pertanto di attribuire allo stesso assegnazione dei seguenti servizi/unità operative: Segreteria, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Sport, Associazioni, Commercio, Turismo; Protocollo, Notifiche, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica; Riserve naturali; Gestione pratiche assicurative; Affari Legali e Contenzioso;

DI RICONOSCERE al Segretario Comunale, Dr. Ettore Massari, la maggiorazione del 50% dell'indennità di posizione, così come previsto dal contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003 ed in particolare dalla tabella di cui all'allegato A) del succitato contratto, contenente i requisiti di riscontro delle condizioni oggettive e soggettive in virtù delle quali erogare la maggiorazione di posizione secondo le seguenti modalità, in quanto il dr. Ettore Massari, ha ricoperto sin dalla assegnazione prefettizia presso questo Ente (16.03.2016) il ruolo di Responsabile della gestione giuridica del personale con le correlate responsabilità:

a) decorrenza della maggiorazione di posizione dal 16.03.2016, fino a scadenza dell'incarico, salvo revisione delle condizioni suddette in presenza di sostanziali mutamenti organizzativi e gestionali;
b) erogazione dell'importo con cadenza mensile;

DI RICONOSCERE al Segretario Comunale Dott. Massari Ettore che la retribuzione di posizione (riferita agli importi annui lordi del precedente contratto come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001) non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente – cosiddetto GALLEGGIAMENTO – in base al Contratto Collettivo dell'area della dirigenza o in assenza dei dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa (art. 41 comma 5 del C.C.N.L. del 16/05/01);

DARE ATTO che al suddetto competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate ai servizi stessi, che saranno all'uopo individuati dalla Giunta Comunale;

DARE ATTO che la responsabilità dei servizi citati scade con l'incarico di reggenza presso l'Ente, salvo revoca;

DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al responsabile testé nominato sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal Bilancio nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento ovvero con deliberazioni di Giunta Comunale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario del Comune di Marano Lagunare per quanto di competenza;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e che venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della trasparenza e generale conoscenza.

Il presente decreto ha validità fino a diversa determinazione, con riserva e, comunque, salva fin d'ora e in qualsiasi momento la facoltà del sottoscritto di modificarlo, integrarlo e/o revocarlo durante il periodo di validità, sulla base di indirizzi della Giunta Comunale finalizzati alla riorganizzazione della struttura comunale.

Marano Lagunare, 09 maggio 2016

SINDACO
Dott. Dévis Formentin

